

Informativa n° 2 – 12 febbraio 2018

Indice

1- PRINCIPALI NEWS DI FEBBRAIO	3
“SPESOMETRO”: PROROGA DELLA SCADENZA DELL’INVIO DEI DATI RELATIVO AL SECONDO SEMESTRE 2017	3
INTERESSI DI MORA: COMUNICATO IL SAGGI DA APPLICARE NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI.....	3
<i>SPLIT PAYMENT</i> : AGGIORNATI GLI ELENCHI VALIDI PER IL 2018.....	3
DIRITTO CCIAA: CONFERMATA LA RIDUZIONE AL 50% PER IL 2018.....	3
STUDI DI SETTORE: PUBBLICATI I 193 MODELLI PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2017.....	3
BONUS MOBILI: PUBBLICATA LA GUIDA FISCALE AGGIORNATA	4
2- LE ISTRUZIONI PER LA NUOVA DETRAZIONE DELL’IVA	5
IL PRINCIPIO COMUNITARIO.....	5
UNA RIFLESSIONE PER I CONTRIBUENTI TRIMESTRALI.....	6
LA DETRAZIONE SECONDO LE ORIGINARIE REGOLE.....	6
LA REGISTRAZIONE DELLE FATTURE RICEVUTE NEI PRIMI GIORNI DEL MESE.....	7
LA PROVA DEL MOMENTO DI RICEZIONE DELLA FATTURA	7
LA MANCATA RICEZIONE DELLA FATTURA.....	8
LE NOTE DI CREDITO	8
LA RIVALSA DELL’IMPOSTA NEL CASO DI ACCERTAMENTO	8
DETRAZIONE E <i>SPLIT PAYMENT</i> (PER IL SOGGETTO CHE RICEVE LA FATTURA)	9
DETRAZIONE IVA E REGIME IVA PER CASSA.....	9
MANCATO RISPETTO DEL TERMINE ULTIMO E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE	10
3- LA GESTIONE DELL’INVIO DELLE LETTERE DI INTENTO DA PARTE DEGLI ESPORTATORI ABITUALI	11
LA PROCEDURA.....	11
LE SANZIONI	12
4- DICHIARAZIONE IVA2018: LE NOVITÀ DEL MODELLO.....	13
5- LA GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI DATI DELLE LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE NEL MODELLO DI DICHIARAZIONE ANNUALE	17
CASI DI ESONERO.....	17
SANZIONI E RAVVEDIMENTO	18

RELAZIONI CON MODELLO IVA2018	19
REGOLE DI COMPILAZIONE QUADRO VH	20
I NUOVI RIGHI “CORRELATI” ALLA COMUNICAZIONE TRIMESTRALE	20
IL NUOVO RIGO VL30	21
COMPILAZIONE MODELLO DR IVA2017 (ANNO 2016).....	22
COMPILAZIONE MODELLO DR IVA2018 (ANNO 2017).....	22
IL NUOVO RIGO VL30 (IN CASO DI COMUNICAZIONI PERIODICHE OMESSE O ERRATE).....	23
6- SCADE IL 16 MARZO LA TASSA DI CC.GG. SUI LIBRI SOCIALI PER IL 2018	24
SOGGETTI ESCLUSI	24
LIBRI PER I QUALI È OBBLIGATORIA LA VIDIMAZIONE	24
VERSAMENTO.....	25
SANZIONI	25

1- PRINCIPALI NEWS DI FEBBRAIO

“SPESOMETRO”: PROROGA DELLA SCADENZA DELL’INVIO DEI DATI RELATIVO AL SECONDO SEMESTRE 2017

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato un provvedimento con le nuove specifiche tecniche per la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, che tiene conto delle semplificazioni introdotte dal D.L. 148/2017 (compilazione facoltativa dei dati anagrafici delle controparti, facoltà di indicare solo i dati del documento riepilogativo per fatture inferiori a 300 euro). Le semplificazioni possono essere utilizzate anche per inviare le comunicazioni integrative di quelle errate già spedite per il primo semestre 2017. I contribuenti che hanno utilizzato un *software* per la predisposizione della comunicazione relativa al primo semestre 2017 possono continuare a compilare la comunicazione secondo le previgenti specifiche tecniche. **La scadenza** del 28 febbraio 2018 per la comunicazione dei dati delle fatture del secondo semestre 2017 è **prorogata al 6 aprile 2018**.

INTERESSI DI MORA: COMUNICATO IL SAGGIO DA APPLICARE NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato il saggio degli interessi legali di mora, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, D.Lgs. 231/2002, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo 1° gennaio 2018 – 30 giugno 2018: il saggio d’interesse è **pari a zero**. Il tasso effettivo da applicare per le transazioni commerciali perfezionate dopo il 1° gennaio 2013 è, dunque, **pari all’8,00%** (non modificato rispetto al 2017). Si ricorda che la decorrenza automatica degli interessi moratori è prevista dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora; in mancanza di termine di pagamento si fa riferimento al termine legale di 30 giorni.

SPLIT PAYMENT: AGGIORNATI GLI ELENCHI VALIDI PER IL 2018

Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze ha aggiornato gli elenchi dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti al [link http://www1.finanze.gov.it/finanze3/split_payment/public/#/#testata](http://www1.finanze.gov.it/finanze3/split_payment/public/#/#testata). In particolare, sono stati aggiornati gli elenchi delle società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, degli enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali e Locali e degli Enti fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70% dalle Amministrazioni Pubbliche.

DIRITTO CCIAA: CONFERMATA LA RIDUZIONE AL 50% PER IL 2018

Il Ministero dello sviluppo economico ha reso note le misure del diritto annuale dovuto per l’anno 2018 dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati, confermando gli stessi importi previsti per l’anno 2017 (riduzione al 50% degli importi dovuti per il pagamento del diritto alle Camere di Commercio).

STUDI DI SETTORE: PUBBLICATI I 193 MODELLI PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2017

Sono stati approvati, unitamente alle relative istruzioni, i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per il periodo di imposta 2017, relativi a tutte le attività economiche. In particolare, le istruzioni alla compilazione sono suddivise tra una parte generale, comune a tutti gli studi di settore, una parte specifica per ciascuno studio e delle parti relative ai quadri A, F, G, T, X

comuni agli studi di settore che ne prevedono il richiamo nelle relative istruzioni specifiche. La modulistica sarà aggiornata entro il 31 marzo 2018 per consentire la corretta applicazione degli studi di settore ai contribuenti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 66, D.P.R. 917/1986 (imprese minori). Un altro provvedimento del 30 gennaio 2018 aveva approvato i parametri per i contribuenti per i quali non sono approvati gli studi di settore oppure vigono condizioni di inapplicabilità degli studi stessi.

BONUS MOBILI: PUBBLICATA LA GUIDA FISCALE AGGIORNATA

L'Agenzia delle entrate ha aggiornato sul proprio sito web la guida fiscale per gli acquisti effettuati nel 2018 di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile ristrutturato in data successiva al 1° gennaio 2017. La detrazione è pari al 50% delle spese sostenute con una soglia massima di spesa di 10.000 euro, ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

2- LE ISTRUZIONI PER LA NUOVA DETRAZIONE DELL'IVA

Il D.L. 50/2017 ha modificato gli articoli 19 (detrazione dell'imposta) e 25 (registrazione delle fatture di acquisto), D.P.R. 633/1972, sancendo che, in relazione alle fatture emesse a decorrere dal 1° gennaio 2017 (sempreché, le stesse siano relative a operazioni effettuate e abbiano la relativa imposta esigibile a decorrere dalla medesima data):

- il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile (cioè, il momento di effettuazione dell'operazione, ovvero il momento in cui il soggetto attivo ha emesso la fattura) ed è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo;
- la fattura di acquisto va annotata anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Le due disposizioni sono, evidentemente, tra loro **non coordinate**; infatti, in relazione a una fattura di acquisto datata 31 dicembre 2017 e ricevuta in data 4 gennaio 2018, l'articolo 19, D.P.R. 633/1972 sembrerebbe imporre la detrazione entro il 30 aprile 2018, mentre l'articolo 25, D.P.R. 633/1972 entro il 30 aprile 2019.

L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 1/E/2018, ha fornito la chiave interpretativa con cui applicare i suddetti principi, sposando un criterio morbido che può evitare gran parte delle problematiche a oggi paventate dagli operatori.

IL PRINCIPIO COMUNITARIO

La soluzione fornita dall'Agenzia delle entrate fonda le proprie radici sui principi comunitari dettati dalla Direttiva 112 (articoli 178 e 179) e dalle pronunce della Corte di Giustizia UE, in particolare la sentenza 29 aprile 2004, C-152/02.

Secondo tali insegnamenti, dunque, il diritto alla detrazione deve essere esercitato con riguardo al periodo di imposta nel corso del quale ricorrono i 2 seguenti requisiti:

- 1) l'effettuazione della cessione dei beni o della prestazione dei servizi (c.d. presupposto sostanziale);
- 2) il possesso della fattura (presupposto formale).

La coesistenza di tale duplice circostanza assicura l'effettività dell'esercizio del diritto alla detrazione (vale a dire che il soggetto passivo abbia realmente la possibilità materiale di esercitare la detrazione), e la neutralità dell'imposta (vale a dire che la detrazione avvenga non prima che il soggetto attivo abbia posto a debito l'Iva).

In definitiva, l'Agenzia delle entrate individua:

- i 2 requisiti o presupposti (formale e sostanziale) che determinano la possibilità di detrazione dell'imposta;
- i 2 momenti (iniziale e finale) entro i quali il diritto può essere esercitato.

In particolare, il momento iniziale da cui decorre il termine per l'esercizio della detrazione deve essere individuato in quello in cui, in capo al cessionario/committente, si verifica la duplice condizione sostanziale e formale. Lo stesso diritto, inoltre, può essere esercitato al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui si sono verificati entrambi i menzionati presupposti e con riferimento al medesimo anno.

Nella tabella che segue sono rappresentate le varie casistiche che si possono presentare in relazione a un contribuente mensile.

	Effettuazione dell'operazione	Ricevimento della fattura	Annotazione della fattura	Detrazione dell'Iva
Fattura ricevuta nel 2017	20 dicembre 2017	Dicembre 2017	Dicembre 2017	Dicembre 2017
	20 dicembre 2017	Dicembre 2017	Dal 1° gennaio al 30 aprile 2018 (*)	Nella dichiarazione Iva del 2017
Fattura ricevuta nel 2018	20 dicembre 2017	Gennaio 2018	Gennaio 2018	Gennaio 2018
	20 dicembre 2017	Gennaio 2018	In un qualsiasi mese del 2018	Nella liquidazione del mese in cui ha effettuato la registrazione
	20 dicembre 2017	Gennaio 2018	Dal 1° gennaio al 30 aprile 2019 (*)	Nella dichiarazione Iva del 2018
(*) Si noti che tali registrazioni andranno effettuate in modo separato rispetto alle altre del medesimo anno, in quanto la detrazione retroagisce alla dichiarazione dell'anno precedente. L'Agenzia delle entrate evoca, a titolo di esempio, l'utilizzo di un sezionale, ma lascia ampio spazio ad altre metodologie equipollenti, purché consentano un puntuale riscontro in caso di controllo dell'Agenzia delle entrate.				

UNA RIFLESSIONE PER I CONTRIBUENTI TRIMESTRALI

Le esemplificazioni proposte dalla circolare sono tutte riferite al contribuente con liquidazioni mensili.

Le stesse, tuttavia, possono tranquillamente essere utilizzate anche dai contribuenti con liquidazioni trimestrali, avendo cura di rispettare i medesimi principi.

Quindi, la fattura di acquisto di dicembre 2017, ricevuta entro la fine del 2017, potrà essere registrata:

- nel 2017, con detrazione dell'Iva nello stesso periodo;
- nel 2018, su apposito sezionale, entro il termine del 30 aprile 2018 e con detrazione dell'Iva nella dichiarazione annuale del 2017.

Viceversa, la fattura di acquisto di dicembre 2017, ricevuta nel 2018, potrà essere registrata:

- in un qualsiasi trimestre del 2018, con detrazione dell'Iva nello stesso periodo;
- in un apposito sezionale, nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2019, con detrazione dell'Iva nella dichiarazione annuale del 2017.

LA DETRAZIONE SECONDO LE ORIGINARIE REGOLE

Posto che è ormai acclarato come l'esercizio del diritto alla detrazione possa avvenire anche con l'annotazione del documento in un anno successivo a quello di effettuazione dell'operazione (si pensi alla fattura del dicembre 2017 ricevuta nel 2018 con detrazione nel medesimo anno), si rammenta che la detrazione dovrà essere esercitata alle condizioni esistenti nel periodo di imposta in cui l'imposta medesima è divenuta esigibile.

Così, ad esempio, un soggetto che abbia acquistato un servizio nel 2017 (anno in cui aveva un pro rata di detraibilità del 75%), pur operando la detrazione nel 2018 (anno in cui ha ricevuto la fattura dal proprio fornitore), dovrà applicare in sede di detrazione il pro rata vigente nel 2017.

LA REGISTRAZIONE DELLE FATTURE RICEVUTE NEI PRIMI GIORNI DEL MESE

A fronte di una interpretazione morbida sulla gestione della detrazione dell'Iva, la circolare n. 1/E/2018 propone **una sorta di blocco** a una prassi diffusa; ci si riferisce, in particolare, all'abitudine di registrare (ad esempio) tra gli acquisti del mese di gennaio (portando in detrazione la relativa Iva) le fatture datate gennaio e ricevute (sempre ad esempio) nei primi giorni del mese di febbraio, sino al termine di effettuazione della liquidazione Iva.

Il tutto, in forza del disposto dell'articolo 1, D.P.R. 100/1998 che, al riguardo, prevede che *“Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, ... , e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19, D.P.R. 633/1972”*.

Il riferimento al momento in cui il contribuente dovesse essere in possesso del documento era generalmente riferito alla data di effettuazione della liquidazione.

Ora l'Agenzia delle entrate **sembra demolire questa certezza**, ove afferma che non sarà sanzionato (solo perché i chiarimenti sono stati varati successivamente alla data del 16 gennaio), il comportamento del soggetto passivo che, avendo ricevuto entro il 16 gennaio 2018 fatture relative a operazioni la cui imposta sia divenuta esigibile nel 2017, abbia fatto concorrere l'imposta a credito, esposta nei predetti documenti contabili, alla liquidazione relativa al mese di dicembre 2017.

Ora, **va chiarito** se tale affermazione sia riferibile solo al caso del mese di dicembre, posto che ci si trova a cavallo d'anno, ovvero se tale principio sia applicabile anche alle liquidazioni del mese (ad esempio) di febbraio, di marzo, etc..

LA PROVA DEL MOMENTO DI RICEZIONE DELLA FATTURA

Per quanto sopra affermato, risulta importante individuare con certezza il momento in cui una fattura di acquisto è stata ricevuta.

Al riguardo, la circolare precisa che possono rilevare:

- la data del messaggio di posta elettronica certificata;
- altri sistemi che attestino la ricezione del documento medesimo, quale il timbro postale della fattura cartacea;
- la protocollazione progressiva operata dal contribuente in relazione ai documenti ricevuti, così da far presumere, sino a prova contraria, che l'inserimento del protocollo sia la prova generale del momento di ricezione, tale da consentire all'Amministrazione un puntuale controllo del corretto susseguirsi delle registrazioni dei vari documenti.

LA MANCATA RICEZIONE DELLA FATTURA

La circolare giustamente rammenta che permane, in ogni caso, l'obbligo in capo al soggetto passivo cessionario/committente di procedere alla **regolarizzazione della fattura di acquisto non emessa nei termini di legge o "irregolare"**, il cui inadempimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, comma 8 e comma 9-*bis*, ultima parte, D.Lgs. 471/1997.

In definitiva, qualora sia stato effettuato un acquisto nel mese di dicembre e, entro 4 mesi, il soggetto non abbia ricevuto la fattura, si dovrà provvedere a emettere **una autofattura denuncia**, da consegnare all'Agenzia delle entrate con versamento della relativa imposta, entro i 30 giorni successivi all'inutile decorso del termine.

LE NOTE DI CREDITO

È noto che l'articolo 26, D.P.R. 633/1972 consente – a determinate condizioni – il recupero dell'imposta originariamente addebitata in rivalsa, qualora successivamente all'emissione della fattura e alla registrazione della stessa l'operazione venga meno in tutto o in parte o se ne riduca l'ammontare imponibile in conseguenza degli eventi previsti (ad esempio, dichiarazione di nullità, annullamento, mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali rimaste infruttuose, etc.).

La nota di variazione in diminuzione non può essere emessa dopo un anno dall'effettuazione dell'operazione nel caso in cui gli eventi previsti si verifichino in dipendenza di un sopravvenuto accordo tra le parti. Da ciò deriva che il limite temporale di un anno non opera nel caso in cui la diminuzione sia stata determinata da una causa non dipendente dalla sopravvenuta volontà delle parti.

Quindi, la nota di credito emessa si equipara a una fattura di acquisto in quanto determina – di fatto – un meccanismo di detrazione dell'Iva; ne deriva che la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa (e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta), al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione.

LA RIVALSA DELL'IMPOSTA NEL CASO DI ACCERTAMENTO

Può accadere, nella pratica, che una operazione non sia fiscalizzata nel mondo Iva, ovvero lo sia solo parzialmente e l'Amministrazione finanziaria contesti tale violazione al soggetto attivo.

L'articolo 60, comma 7, D.P.R. 633/1972 sancisce il diritto del contribuente di rivalersi dell'imposta (o della maggiore imposta) relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi qualora abbia provveduto al pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi.

In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa e alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.

In tale caso, dunque, visto che la norma non è stata modificata, **non mutano i termini** per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva addebitata in via di rivalsa in seguito ad accertamento divenuto definitivo.

DETRAZIONE E *SPLIT PAYMENT* (PER IL SOGGETTO CHE RICEVE LA FATTURA)

Nelle operazioni per le quali si applica la scissione dei pagamenti, l'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi.

Tuttavia, i soggetti che applicano lo *split* possono comunque optare per l'esigibilità dell'imposta anticipata al momento della ricezione della fattura ovvero al momento della registrazione della medesima.

Nell'ipotesi di esigibilità anticipata (opzione esercitabile anche per singola fattura) sarà possibile dare rilevanza, alternativamente, al momento della ricezione della fattura di acquisto ovvero al momento della sua registrazione.

In tali ipotesi, il diritto alla detrazione dell'imposta potrà essere esercitato nel momento in cui l'imposta medesima diviene esigibile, ossia al verificarsi di uno degli eventi sopra descritti (*i.e.* ricezione della fattura di acquisto ovvero registrazione della stessa), a condizione che il soggetto sia già in possesso della relativa fattura di acquisto. Qualora, nelle more della registrazione dell'acquisto, sia effettuato il pagamento del corrispettivo, l'esigibilità sarà riferita a tale momento.

Nelle ipotesi in cui il soggetto non opti per l'anticipazione dell'esigibilità, facendo coincidere il momento dell'esigibilità con il momento del pagamento, le regole speciali in tema di *split payment* derogano al principio generale, nel senso che viene meno l'obbligo di annotare la fattura di acquisto entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di ricevimento della stessa, e con riferimento al medesimo anno.

Esempio

Si pensi a una fattura per servizi emessa, in regime di scissione dei pagamenti, nel dicembre 2017, registrata dal soggetto passivo committente nel mese di febbraio 2018.

In tale ipotesi:

- se il contribuente opta per l'anticipazione dell'esigibilità, l'Iva evidenziata in tale fattura è detraibile nella liquidazione del mese di febbraio 2018 ovvero, al più tardi, con la dichiarazione relativa a tale anno, essendosi verificati nello stesso entrambi i menzionati presupposti (esigibilità e possesso della fattura);
- se il soggetto passivo non opta per l'anticipazione dell'esigibilità, la fattura di acquisto potrà essere registrata al più tardi entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la medesima fattura è stata pagata, vale a dire l'anno in cui l'imposta è divenuta esigibile.

DETRAZIONE IVA E REGIME IVA PER CASSA

I soggetti che applicano il regime del *cash accounting*, liquidano l'Iva secondo un criterio di cassa sia per quanto concerne le operazioni attive sia per quanto concerne le operazioni passive.

In particolare, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti effettuati da tali soggetti è esercitato a partire dal momento in cui i relativi corrispettivi sono pagati, o, comunque, decorso un anno dal momento in cui l'operazione si considera effettuata; pertanto, il termine ultimo per l'esercizio del diritto va parimenti ancorata al momento del pagamento del corrispettivo (ovvero al decorso dell'anno).

Esempio

Fattura emessa da un fornitore, con riferimento a una cessione di beni consegnati nel mese di dicembre 2017, nei confronti di un soggetto che ha optato per il *cash accounting*, pagata e registrata da tale soggetto nel mese di aprile 2018.

In tal caso:

- l'Iva è detraibile nella liquidazione del mese di aprile 2018 in quanto, in tale mese risultano verificati i presupposti sostanziali e formali;
- il soggetto passivo potrà registrare la fattura relativa all'acquisto effettuato al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2018 (qualora registri nel periodo 1° gennaio/30 aprile 2019 si dovrà utilizzare i sezionali, facendo confluire il credito nella dichiarazione annuale del 2018).

MANCATO RISPETTO DEL TERMINE ULTIMO E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE

L'effettività del diritto alla detrazione dell'imposta e il principio di neutralità dell'Iva sono, in ogni caso, garantiti dall'istituto della dichiarazione integrativa a favore, con la quale è possibile correggere errori od omissioni che hanno determinato l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o di una minore eccedenza detraibile.

Così, il soggetto che non abbia esercitato il diritto alla detrazione dell'Iva nei termini, può recuperare l'imposta presentando la menzionata dichiarazione entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione.

Restano fermi, in ogni caso:

- l'obbligo in capo al soggetto passivo cessionario/committente di procedere alla regolarizzazione della fattura di acquisto "irregolare";
- l'applicabilità delle sanzioni per la violazione degli obblighi di registrazione.

3- LA GESTIONE DELL'INVIO DELLE LETTERE DI INTENTO DA PARTE DEGLI ESPORTATORI ABITUALI

Gli esportatori abituali possono beneficiare dell'acquisto di beni e servizi senza il pagamento dell'Iva (regime di non imponibilità Iva previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972) trasmettendo telematicamente all'Agenzia delle entrate la dichiarazione di intento preventivamente agli acquisti che intendono effettuare. Vengono definiti "esportatori abituali" i contribuenti che nel 2017 (o nei 12 mesi precedenti) hanno effettuato esportazioni e/o operazioni assimilate per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d'affari: tali soggetti passivi Iva possono acquistare beni e/o servizi senza l'applicazione dell'Iva nel limite di un importo definito "plafond", corrispondente al totale delle esportazioni e/o operazioni assimilate registrate nel 2017 (o nei 12 mesi precedenti).

LA PROCEDURA

Gli esportatori abituali alla fine dello scorso anno o agli inizi del 2018 hanno trasmesso telematicamente i dati all'Agenzia delle entrate, indicando l'importo dell'operazione o delle operazioni per le quali chiedono al proprio fornitore di acquistare beni e/o servizi senza l'applicazione dell'Iva.

In merito alla quota di *plafond* da indicare per far sì che la somma delle diverse lettere di intento inviate non ecceda la misura complessiva modello non vi è alcun impedimento nell'indicare un importo superiore al *plafond* disponibile, posto che quest'ultimo si riduce sulla base degli acquisti effettuati e non già sulla base di quanto dichiarato nel modello da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate. Gli esportatori abituali pertanto non devono preoccuparsi di suddividere il *plafond* disponibile tra i diversi fornitori, bensì possono indicare in ciascuna lettera di intento da inviare a ogni singolo fornitore l'intero *plafond* disponibile.

Qualora, invece, l'esportatore abituale intenda evidenziare nella lettera di intento una quota di *plafond* parametrata alle esigenze dello specifico fornitore e nel corso dell'anno tale quota venga interamente utilizzata, sarà necessario procedere all'invio di una nuova lettera di intento. Come precisato dalla risoluzione n. 120/E/2016 si tratta di una "ulteriore" quota di *plafond* che, quindi, non deve comprendere l'importo contenuto nella lettera di intento inviata in precedenza.

⇒ Estratto del modello da utilizzare dal 1° marzo 2017

DICHIARAZIONE	Intendo avvalermi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate, di effettuare <input type="checkbox"/> ACQUISTI <input type="checkbox"/> o
	IMPORTAZIONI <input type="checkbox"/> senza applicazione dell'IVA nell'ANNO <input type="text"/>
	e chiedo di acquistare o importare <input type="text"/>
	La dichiarazione si riferisce a:
	una sola operazione per un importo fino a euro <input type="text"/> 1
	operazioni fino a concorrenza di euro <input type="text"/> 2

Per quanto riguarda il fornitore, lo stesso può iniziare a emettere le fatture applicando il regime di non imponibilità Iva solo dopo che gli è stata comunicato da parte del proprio cliente l'invio della lettera di

intento. La verifica della validità della lettera di intento ricevuta da parte del fornitore può avvenire in 2 modalità alternative ma equivalenti:

- Accedendo al sito dell’Agenzia delle entrate al *link* Verifica ricevuta dichiarazione di intento (<https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica>) e, inserendo alcuni dati quali il numero di protocollo e il numero progressivo della lettera di intento, l’anno della dichiarazione, il codice fiscale del dichiarante e l’indicazione del destinatario, effettuare il riscontro dell’avvenuta presentazione;
- per i soli fornitori abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, consultando le informazioni relative alle lettere di intento nel proprio cassetto fiscale accessibile dal sito *internet* dell’Agenzia delle entrate.

In capo ai fornitori è fatto **obbligo di tenere l’apposito registro** delle lettere di intento ricevute, in cui le stesse vanno numerate progressivamente e annotate entro 15 giorni dalla ricezione. In fase di emissione della fattura di vendita, inoltre, vanno **indicati gli estremi** delle dichiarazioni di intento ricevute, gli estremi del numero di protocollo assegnato in sede di registrazione sull’apposito registro e riportato il titolo di inapplicabilità dell’imposta (Non imponibilità Iva ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972). L’anno successivo sarà necessario riepilogare mediante la compilazione del quadro VI della dichiarazione annuale Iva i dati delle lettere di intento ricevute.

LE SANZIONI

La disciplina sanzionatoria delle violazioni in tema di lettere di intento è contenuta nell’articolo 7 del D.Lgs. 471/1997, le cui fattispecie si propongono di seguito in forma di rappresentazione schematica:

Fattispecie	Sanzione prevista	Riferimento
Cedente/prestatore che effettua operazioni N.I. articolo 8, lettera c) in mancanza di lettera di intento	in misura proporzionale dal 100% al 200% dell’imposta	Comma 3
Cessionario/committente che emette lettera in mancanza dei presupposti di legge (non risponde mai il fornitore)	in misura proporzionale dal 100% al 200% dell’imposta	Comma 4
Cessionario/committente che emette lettera intento in misura superiore al plafond disponibile (c.d. “splafonamento”)	in misura proporzionale dal 100% al 200% dell’imposta	Comma 4
Cedente/prestatore che effettua operazioni N.I. articolo 8, lettera c) prima di aver ricevuto o riscontrato la lettera di intento	in misura fissa tra 250 euro e 2.000 euro	Comma 4-bis

È in ogni caso fatto salvo il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso (ai sensi dell’articolo 13, D.Lgs. 472/1997) al fine di regolarizzare la violazione commessa.

4- DICHIARAZIONE IVA2018: LE NOVITÀ DEL MODELLO

Il modello di dichiarazione annuale IVA2018 relativo all'anno 2017 presenta diverse novità rispetto al modello dell'anno precedente. Oltre al debutto nel **nuovo termine ordinario** di presentazione fissato per quest'anno al **30 aprile 2018** (lo scorso anno il termine era ancora fissato al 28 febbraio 2017), che comporta nuove scadenze relativamente ai casi di omissione della dichiarazione, nonché di presentazione tardiva della medesima (che di conseguenza va a scadere il 30 luglio 2018, essendo domenica il giorno 29), le istruzioni recepiscono molte delle novità legislative intervenute nel corso del 2017. Tra queste, per citarne alcune:

- il nuovo adempimento della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva;
- le modifiche alla disciplina delle compensazioni orizzontali dei crediti Iva annuali e trimestrali;
- il debutto del nuovo regime di contabilità semplificata di cui al novellato articolo 66, Tuir;
- l'estensione dell'ambito di applicazione dello *split payment*.

Frontespizio

Viene eliminato il riquadro "Sottoscrizione dell'ente o società controllante". A seguito delle modifiche apportate all'articolo 73, comma 3, D.P.R. 633/1972 ad opera della Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016) non è più previsto che l'ente o società controllante in una procedura di liquidazione Iva di gruppo sia tenuto a sottoscrivere la dichiarazione di ciascuna controllata.

Quadro VE

Nella sezione 4 il rigo VE38 è stato rinominato "*Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 17-ter*" per l'esposizione delle operazioni effettuate, oltre che nei confronti delle pubbliche amministrazioni, anche nei confronti delle società elencate nel nuovo comma 1-bis dell'articolo 17-ter ("*split payment*").

VE38 Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17-ter		,00
---	--	-----

Le istruzioni ricordano che le modifiche al citato articolo 17-ter apportate dal D.L. 50/2017 convertito nella L. 96/2017, si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

Quadro VJ

Viene soppresso il rigo VJ12, dove andavano indicati gli acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti e occasionali non muniti di partita Iva, disciplinati dal comma 109, L. 311/2004. Conseguentemente i rigi successivi sono stati rinumerati.

Inoltre, il rigo VJ18 è stato ridenominato "*Acquisti dei soggetti di cui all'articolo 17-ter*" per l'esposizione degli acquisti effettuati, oltre che dalle P.A., anche dalle società elencate nel nuovo comma 1-bis dell'articolo 17-ter ("*split payment*").

VJ18 Acquisti dei soggetti di cui all'art. 17-ter		,00	,00
--	--	-----	-----

Quadro VH

Il quadro VH è stato modificato prevedendone, altresì, la compilazione esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva (soluzione ribadita dalla risoluzione n. 104/E/2017).

Vengono inoltre apportate le seguenti ulteriori modifiche:

- vengono introdotti i nuovi righi VH4, VH8, VH12 e VH16 per la separata indicazione delle risultanze delle liquidazioni periodiche trimestrali (conseguentemente i rigi successivi sono stati rinumerati);
- viene introdotta, a margine di ciascun rigo che va da VH1 a VH16 la colonna 3 “Subfornitori”;
- viene introdotta, a margine dei nuovi rigi VH4, VH8, VH12 e VH16, la colonna 4 “Liquidazione anticipata” da barrare da parte dei contribuenti con liquidazioni miste (mensili e trimestrali) che decidono di compensare le risultanze delle liquidazioni trimestrali con quelle dell’ultimo mese del trimestre;
- viene soppressa la precedente colonna “Ravvedimento”.

Quadro VL

Nella sezione 3 del quadro VL sono stati soppressi:

- il rigo VL24 “Versamenti auto UE effettuati nell’anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi” (conseguentemente i rigi successivi sono stati rinumerati);
- il rigo VL29 “Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto”;
- il rigo VL31 “Versamenti integrativi d’imposta”.

Il campo 2 del rigo VL28 “Crediti d’imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l’acconto - di cui ricevuti da società di gestione del risparmio” è stato sostituito con un rigo autonomo (rigo VL28), mentre il campo 1 del predetto rigo è stato sostituito con il rigo VL27.

Infine, sono stati introdotti:

- il nuovo rigo VL29 “Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nell’anno” per l’indicazione dell’ammontare complessivo dei versamenti relativi all’imposta dovuta per la prima cessione interna, avvenuta nel corso dell’anno, di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario;

VL29 Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nell'anno	,00
---	-----

- il nuovo rigo VL30 “Ammontare Iva periodica”, composto di tre colonne per l’indicazione, nel campo 2, dell’ammontare complessivo dell’Iva periodica dovuta, nel campo 3, del totale dei versamenti periodici e nel campo 1, del maggiore tra l’importo indicato nel campo 2 e quello indicato nel campo 3. Le informazioni evidenziate nel predetto rigo, in particolare quelle del campo 2, rappresentano il naturale collegamento con quanto precedentemente evidenziato nel corso dell’anno in sede comunicazioni telematiche dei dati delle liquidazioni periodiche.

VL30 Ammontare IVA periodica	1	,00
	2	3
IVA periodica dovuta	IVA periodica versata	
,00	,00	

In particolare, nel campo 2 del predetto rigo, al fine di evidenziare l'ammontare complessivo dell'Iva periodica dovuta occorre comprendervi:

- la somma degli importi dell'Iva da versare indicati, o che avrebbero dovuto trovare indicazione, nella colonna 1 del rigo VP14 del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva relative al 2017,
- l'importo dell'acconto dovuto indicato, o che avrebbe dovuto trovare indicazione, nel rigo VP13 del predetto modello.

Il campo 2 non va invece compilato da parte delle società che hanno partecipato alla procedura di liquidazione Iva di gruppo per l'intero anno, mentre nel caso di partecipazione per una parte dell'anno va indicato solo l'ammontare complessivo dell'Iva dovuta risultante dalle liquidazioni periodiche effettuate dopo l'uscita dalla procedura di liquidazione Iva di gruppo.

Nel campo 3 del rigo VL30 trova al contrario accoglimento il totale dei versamenti periodici, compresi l'acconto Iva e gli interessi trimestrali, nonché l'imposta versata a seguito di ravvedimento di cui all'articolo 13, D.Lgs. 472/1997, relativi al 2017. Le istruzioni precisano che l'ammontare complessivo dei versamenti periodici risulta dalla somma dei dati Iva riportati nella colonna "Importi a debito versati" della "sezione Erario" dei modelli di pagamento F24, anche se non effettivamente versati a seguito di compensazione con crediti relativi ad altri tributi (o anche a Iva), contributi e premi, per i quali siano stati utilizzati i codici tributo:

- da 6001 a 6012 per i versamenti mensili;
- da 6031 a 6033 per i versamenti trimestrali e il 6034 per il versamento del quarto trimestre effettuato dai contribuenti "speciali" di cui all'articolo 73, comma 1, lettera e) e 74, comma 4;
- 6013 e 6035 per l'acconto;
- da 6720 a 6727 per i versamenti effettuati per subforniture.

Quadro VO

Nel quadro VO viene introdotto il nuovo rigo VO26 per la comunicazione da parte delle imprese minori dell'opzione per la tenuta dei registri Iva senza separata indicazione degli incassi e dei pagamenti, prevista dall'articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973.

VO26 TENUTA DEI REGISTRI IVA SENZA SEPARATA INDICAZIONE DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI
PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 5, d.P.R. n. 600/1973)

Opzione 1

Si precisa che la casella va barrata dalle imprese minori che si sono avvalse della facoltà di tenere i registri ai fini Iva senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In questo caso, infatti, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento. Infine, si evidenzia che la richiamata opzione vincola il contribuente per un triennio ed è valida fino a revoca.

Quadro VG

Nella sezione 1 e nella sezione 2 sono stati eliminati i campi relativi all'indicazione della denominazione o Ragione sociale, della natura giuridica e della firma del rappresentante legale.

Quadro VX

5- LA GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI DATI DELLE LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE NEL MODELLO DI DICHIARAZIONE ANNUALE

Entro il prossimo 28 febbraio 2018 i soggetti tenuti ad assolvere al nuovo obbligo telematico introdotto dall'articolo 21-bis del D.L. 78/2010 (si tratta della comunicazione dei dati emergenti dalle liquidazioni periodiche Iva) dovranno procedere all'ultimo degli adempimenti trimestrali previsti con riferimento alle operazioni effettuate nell'anno 2017.

Come ben evidenziato dalle istruzioni alla compilazione della dichiarazione annuale IVA2018 relativa al 2017, talune rilevanti modifiche che interessano il modello dichiarativo si pongono in una logica di stretta correlazione con l'adempimento della predetta comunicazione: è il caso delle modifiche apportate nei quadri VH e VL del modello dichiarativo annuale.

CASI DI ESONERO

Con riferimento alle ipotesi di esonero, le istruzioni alla compilazione del modello di comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva, approvato con **Provvedimento direttoriale n. 58793 del 27 marzo 2017**, si limitano a ricordare che non vi è obbligo di presentazione del modello da parte dei soggetti passivi che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva ovvero all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

Soggetti esclusi

- coloro che pongono in essere solo operazioni esenti ovvero hanno esercitato la dispensa dagli adempimenti Iva ex articolo 36-bis, D.P.R. 633/1972 (tali soggetti, comunque, perdono l'esonero negli eventuali trimestri in cui sono interessati da altre operazioni per le quali ricorrono in ogni caso gli obblighi Iva, quali ad esempio i casi di inversione contabile);
- i contribuenti minimi e forfettari in quanto soggetti che, pur in possesso di partita Iva, realizzano operazioni fuori dal campo di applicazione dell'Iva e per i quali è preclusa la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti;
- i produttori agricoli che operano in regime di esonero ex articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972, anche se non "situati nelle zone montane" ex articolo 9, D.P.R. 601/1973;
- gli enti non commerciali che si avvalgono del regime forfettario agevolato di cui alla L. 398/1991.

Nelle istruzioni viene inoltre chiarito che la comunicazione andrà inviata anche nel caso in cui la liquidazione periodica Iva si concluda con un'eccedenza a credito, quindi anche quando per quel trimestre non vi sia alcun obbligo di versamento a carico del contribuente. Non viene precisato nelle istruzioni se sussista o meno l'obbligo di comunicazione qualora nel trimestre di riferimento non siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini Iva. A risolvere la questione positivamente è intervenuta l'Agenzia delle entrate con le cosiddette *faq* pubblicate sul proprio sito a ridosso del primo adempimento trimestrale.

La *faq* dell'Agenzia per i casi di assenza di operazioni rilevanti

D. Nel caso in cui non sia stata registrata alcuna operazione rilevante ai fini Iva in un determinato trimestre, sussiste l'obbligo di presentare la Comunicazione?

R. L'obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP (ad esempio, contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né

passiva). L'obbligo, invece, sussiste nell'ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della Comunicazione.

Si tratta, ad esempio, di un contribuente che effettua liquidazioni mensili e non possiede dati da indicare nel quadro VP per i mesi di aprile, maggio e giugno; in tal caso, in assenza di un credito da riportare dal mese di marzo, non è tenuto a presentare la Comunicazione con riferimento al secondo trimestre. Analogamente, per un contribuente con liquidazioni mensili è possibile non includere nella Comunicazione da inviare i moduli relativi ai mesi in cui si versa nella situazione sopra descritta, salvo il caso in cui sia necessario dare evidenza del riporto del credito proveniente dal mese precedente.

SANZIONI E RAVVEDIMENTO

Escludendo pertanto i casi di esonero dall'obbligo di presentazione della comunicazione telematica trimestrale in commento, andiamo a verificare quali sanzioni risultano applicabili ai soggetti obbligati all'adempimento nei casi in cui lo stesso non venga ottemperato correttamente o addirittura non eseguito.

Le sanzioni previste dall'articolo 11, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997

L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva comporta l'applicazione di una sanzione **va da un minimo di 500 euro a un massimo di 2.000 euro**.

La sanzione viene ridotta alla metà (da 250 a 1.000 euro) se la comunicazione dei dati delle liquidazioni avviene per la prima volta oppure viene ripresentata correttamente, entro 15 giorni dalla scadenza stabilita.

In merito alla possibilità di applicare il ravvedimento operoso di cui all'articolo 13, D.Lgs. 472/1997, al fine di ridurre la portata delle sanzioni sopra evidenziate, è intervenuta in senso confermativo la risoluzione n. 104/E/2017.

Ma oltre a precisare tale aspetto la risoluzione 104/E/2017 si sofferma sulla relazione esistente tra il predetto obbligo di comunicazione trimestrale e il successivo adempimento di dichiarazione annuale, affermando che sebbene *“la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche rappresenta un adempimento diverso ed autonomo rispetto a quello dichiarativo, è, comunque, propedeutico allo stesso”*.

Ed è proprio sulla scorta di tale riflessione che la stessa risoluzione n. 104/E/2017 ipotizza l'utilizzo del **modello dichiarativo quale strumento di correzione** della comunicazione trimestrale, in alternativa alla ripresentazione della stessa.

Le diverse forme di regolarizzazione

1. regolarizzazione che interviene prima della presentazione della dichiarazione annuale Iva: in questo caso, fermo restando il versamento della sanzione di cui all'articolo 11, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997, eventualmente ridotta per effetto del ravvedimento, è necessario comunque inviare la comunicazione inizialmente omessa, incompleta o errata;
2. regolarizzazione che interviene direttamente in sede di compilazione e presentazione della dichiarazione annuale Iva: in tale caso l'obbligo di invio della comunicazione viene meno e anche in questa soluzione, se con la dichiarazione annuale sono inviati, integrati o corretti i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni periodiche è dovuta la sola sanzione di cui all'articolo 11, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997, eventualmente ridotta a seguito del ravvedimento operoso;
3. regolarizzazione che interviene successivamente alla presentazione della DR annuale Iva.

Nell'ultima situazione descritta, è cioè quella nella quale le omissioni e/o le irregolarità non sono sanate né con la ripresentazione del modello di comunicazione trimestrale né con la prima presentazione del modello dichiarativo annuale, la risoluzione n. 104/E/2017 precisa che ai fini del ravvedimento occorre:

- presentare una dichiarazione integrativa del modello di dichiarazione annuale Iva;
- versare la sanzione di cui all'articolo 5, D.Lgs. 471/1997 (riferito alle violazioni riguardanti la dichiarazione Iva annuale);
- versare la sanzione "tipica" cui all'articolo 11, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997.

Entrambe le sanzioni potranno essere ridotte ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a-bis) e seguenti del D.Lgs. 472/1997 a seconda del momento in cui interviene il ravvedimento.

RELAZIONI CON MODELLO IVA2018

Come già evidenziato in premessa, l'adempimento della comunicazione trimestrale dei dati contenuti nelle liquidazioni periodiche Iva si pone in stretta correlazione con il modello di dichiarazione annuale, la cui funzione peraltro, ben precisata dalla risoluzione n. 104/E/2017, è duplice:

- la dichiarazione annuale può intendersi come "sostitutiva" dei predetti adempimenti trimestrali (qualora gli stessi non siano stati eseguiti durante l'anno);
- la dichiarazione annuale può intendersi come strumento di correzione di eventuali errori commessi nella compilazione delle precedenti comunicazioni trimestrali riferite al medesimo anno.

In entrambi i casi risulteranno dovute le specifiche sanzioni come in precedenza evidenziato.

Ma veniamo ora ai contenuti del modello dichiarativo per capire come concretamente queste funzioni possano essere assolte.


⇒ *Il quadro VH*

Le istruzioni alla compilazione del modello di dichiarazione annuale, ribadendo quanto già affermato con la risoluzione n. 104/E/2017, precisano che il quadro VH da quest'anno deve essere compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva. In tale evenienza, vanno indicati tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione.

Nell'ipotesi particolare in cui l'invio, l'integrazione o la correzione comporti la compilazione senza dati del presente quadro (in quanto, ad esempio, il risultato delle liquidazioni è pari a zero) occorre comunque barrare la casella "VH" posta in calce al quadro VL nel riquadro "Quadri compilati".

Qualora i dati omessi, incompleti o errati non rientrino tra quelli da indicare nel quadro VH, questo non va compilato.

REGOLE DI COMPILAZIONE QUADRO VH



Il quadro VH della dichiarazione IVA2018 relativa all'anno 2017 viene quindi modificato nel seguente modo:

- vengono introdotti nuovi righi VH4, VH8, VH12 e VH16 proprio per consentire la separata indicazione delle risultanze delle liquidazioni periodiche trimestrali;
- vengono introdotte a margine dei righi VH4, VH8, VH12 e VH16, delle caselle "Liquidazione anticipata" da barrare da parte dei contribuenti con liquidazioni miste (mensili e trimestrali) che decidono di compensare le risultanze delle liquidazioni trimestrali con quelle dell'ultimo mese del trimestre.

I NUOVI RIGHI "CORRELATI" ALLA COMUNICAZIONE TRIMESTRALE

MODELLO IVA 2018
Periodo d'imposta 2017

CODICE FISCALE

MA
agenzia entrate

QUADRI VH-VM-VK-VN
VARIAZIONI DELLE COMUNICAZIONI PERIODICHE E VERSAMENTI
IMMATRICOLAZIONE AUTO UE, SOCIETÀ CONTROLLANTI
E CONTROLLATE, DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE Mod. N.

QUADRO VH	1	CREDITI	2	DEBITI	3	Subfornitori	Liquidazione anticipata	4
VH4 I TRIMESTRE		,00		,00				
VH8 II TRIMESTRE		,00		,00				
VH12 III TRIMESTRE		,00		,00				
VH16 IV TRIMESTRE				,00				

Verifica con VP 14 campo 1 modello comunicazione dati trimestrale

Solo per mensili e trimestrali ex articolo 74, comma 4, D.P.R. 633/1972

Le istruzioni ricordano che l'importo da indicare nel campo "debiti" di ogni rigo del quadro VH, quindi anche i nuovi quattro rigi sopra evidenziati, corrisponde all'Iva dovuta per ciascun periodo, anche se non effettivamente versata. Detto importo coincide quindi con l'ammontare dell'Iva indicato, o che avrebbe dovuto trovare indicazione, nella casella 1 del rigo VP14 del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva.


Con riferimento ai contribuenti che hanno effettuato le **liquidazioni trimestrali** in base all'articolo 7, D.P.R. 542/1999 (coloro che versano il saldo al 16 marzo, per intenderci) le istruzioni ribadiscono che **il rigo VH16 non va compilato** in quanto per tali soggetti l'Iva dovuta (o anche a credito) per il quarto trimestre deve essere computata ai fini del versamento in sede di dichiarazione annuale.

⇒ Il quadro VL

L'altra novità che pone in correlazione il modello di dichiarazione annuale Iva con le citate comunicazioni trimestrali è contenuta nel quadro VL del modello dichiarativo. Viene infatti introdotto un nuovo rigo VL30 denominato "Ammontare Iva periodica", composto di tre caselle nelle quali evidenziare rispettivamente quanto di seguito rappresentato.

IL NUOVO RIGO VL30

CAMPO 2	L'ammontare complessivo dell'Iva periodica dovuta, ricomprendendovi la somma degli importi dell'Iva da versare indicati, o che avrebbero dovuto trovare indicazione, nella casella 1 del rigo VP14 del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva relative al 2017 e L'importo dell'acconto dovuto indicato, o che avrebbe dovuto trovare indicazione, nel rigo VP13 del predetto modello di comunicazione trimestrale (regole particolari sono dettate per coloro che hanno aderito alla procedura di liquidazione Iva di gruppo)
CAMPO 3	Il totale dei versamenti periodici, compresi l'acconto Iva e gli interessi trimestrali, nonché l'imposta versata a seguito di ravvedimento di cui all'articolo 13, D.Lgs. 472/1997, relativi al 2017; le istruzioni in proposito precisano che l'ammontare complessivo dei versamenti periodici risulta dalla somma dei dati Iva riportati nella colonna "Importi a debito versati" della "sezione erario" dei modelli di pagamento F24, anche se non effettivamente versati a seguito di compensazione con crediti relativi ad altri tributi (o anche a Iva), contributi e premi, per i quali siano stati utilizzati i codici tributo: <ul style="list-style-type: none"> • da 6001 a 6012 per i versamenti mensili • da 6031 a 6033 per i versamenti trimestrali • il 6034 per il versamento del quarto trimestre effettuato dai contribuenti "speciali" di cui all'articolo 73, comma 1, lettera e) e 74, comma 4; • 6013 e 6035 per l'acconto; • da 6720 a 6727 per i versamenti effettuati per subforniture.
CAMPO 1	Il maggiore tra l'importo indicato nel campo 2 e quello indicato nel campo 3



Dalle modalità compilative del rigo VL30 si evidenzia che nel caso in cui il contribuente non abbia provveduto ad alcun versamento in relazione agli importi a debito emergenti dalle diverse liquidazioni periodiche Iva relative all'anno 2017, comunque nel campo 1 andrebbe evidenziato l'importo dovuto, ancorché non versato.

Tale fatto, unitamente alla intervenuta soppressione del rigo VL29 presente nella modulistica dello scorso anno e dedicato alla indicazione dell'ammontare dei versamenti periodici (rigo VL29 che nell'attuale modulistica è invece riferito ai "versamenti auto UE"), comporta una differente modalità compilativa del successivo rigo VL32 che evidenzia l'Iva a debito.

Mentre lo scorso anno, infatti, il contribuente che non ha proceduto ad alcun versamento in relazione alle liquidazioni periodiche dell'anno 2016, evidenziando quindi valore zero nel rigo VL29, si è ritrovato con un rigo VL32 "Iva a debito" pari all'importo dovuto, ancorché non versato, quest'anno al contrario, il

contribuente che non ha proceduto alcun versamento in relazione alle liquidazioni periodiche dell'anno 2017, dovendo indicare comunque il dovuto nel nuovo rigo VL30, andrà ad evidenziare nel successivo rigo VL32 "Iva a debito" un importo pari a zero, coerentemente con la situazione di omesso versamento.

Le ragioni di tale scelta compilativa stanno proprio nella introduzione a partire dall'anno 2017 delle nuove comunicazioni trimestrali dei dati derivanti dalle liquidazioni periodiche Iva, alle quali viene assegnata proprio la funzione di intercettare, con più rapidità rispetto al passato, le situazioni di evasione da riscossione. È infatti doveroso ricordare che a fronte del mancato riscontro tra l'importo evidenziato nella comunicazione trimestrale e quanto emerge dai modelli di pagamento F24 l'Agenzia, dopo un primo veloce avviso di riscontro dell'anomalia, procede a trasmettere al contribuente l'avviso di liquidazione ai sensi dell'articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972, **inibendo il possibile ricorso del contribuente allo strumento del ravvedimento operoso.**

Vediamo di rappresentare graficamente la situazione di un contribuente che presenta, in relazione agli anni 2016 e 2017, Iva dovuta per tutto l'anno pari a 50.000 euro e che non ha provveduto a eseguire alcun versamento periodico nell'anno di riferimento.

COMPILAZIONE MODELLO DR IVA2017 (ANNO 2016)

VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2)	50.000 ,00
VL29	Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto di versamenti anticipati IPE	zero ,00
VL32	IVA A DEBITO [(VL3 + righe da VL20 a VL24) - (VL4 + VL11, campo 1 + righe da VL25 a VL31)]	50.000 ,00

COMPILAZIONE MODELLO DR IVA2018 (ANNO 2017)

VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2)	50.000 ,00
VL30	Ammontare IVA periodica	50.000 ,00
	IVA periodica dovuta	50.000 ,00
	IVA periodica versata	zero ,00
VL32	IVA A DEBITO [(VL3 + righe da VL20 a VL23) - (VL4 + VL11, campo 1 + righe da VL24 a VL31)]	zero ,00

Come è agevole ricavare dalla formula di determinazione del valore da indicare nel rigo VL32 "Iva dovuta" presente nei due modelli dichiarativi, mentre lo scorso anno si doveva evidenziare quale risultato finale del modello dichiarativo l'ammontare dell'Iva dovuta, ancorché non versata (pari a 50.000 euro), nel modello di quest'anno a fronte di un'identica situazione emergerà un valore pari a zero posto che, come detto in precedenza, l'ammontare dei versamenti non eseguiti non è più informazione che viene richiesta al modello dichiarativo, bensì è demandata al nuovo adempimento telematico trimestrale.

IL NUOVO RIGO VL30 (IN CASO DI COMUNICAZIONI PERIODICHE OMESSE O ERRATE)

In conclusione, un'ultima considerazione con riferimento a coloro che non avendo presentato le comunicazioni trimestrali si affidano ora al modello dichiarativo annuale per “riparare” a tale inadempienza.

VL30 Ammontare IVA periodica		1
Dati prelevati dal quadro VH	IVA periodica dovuta ,00	IVA periodica versata ,00
	3	

Come già osservato in precedenza, tali soggetti, non potendo fruire del nuovo esonero previsto per coloro che hanno correttamente adempiuto al nuovo obbligo di trasmissione trimestrale, dovranno pertanto procedere alla compilazione del quadro VH.

È quindi da questo quadro che, come precisato nelle istruzioni alla compilazione del rigo VL30, occorre “*In caso di comunicazioni periodiche omesse o errate,*” al campo 2 di quest’ultimo “*indicare gli importi inseriti nel quadro VH*”.

6- SCADE IL 16 MARZO LA TASSA DI CC.GG. SUI LIBRI SOCIALI PER IL 2018

Il prossimo 16 marzo le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali e i consorzi costituiti fra gli stessi, nonché gli enti commerciali, devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali per il 2018.

Si tratta di un versamento forfettario da effettuarsi annualmente a prescindere dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine, nella misura di:

309,87 euro ➔ per la generalità delle società;

516,46 euro ➔ per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2018 superiore a 516.456,90 euro.



Resta in vigore anche l'obbligo, all'atto della vidimazione dei libri sociali, di apporre la marca da bollo nella misura di 16 euro ogni 100 pagine. In occasione della vidimazione sarà necessario esibire alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) il versamento della tassa di concessione governativa eseguito per l'anno in corso.

SOGGETTI ESCLUSI

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa:

- le società di persone;
- le società cooperative;
- le società di mutua assicurazione;
- gli enti non commerciali;
- le società di capitali sportive dilettantistiche.

Queste società, benché escluse dal versamento della tassa di concessione governativa, sono comunque soggette al pagamento dell'imposta di bollo in misura doppia (32 euro) da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari.

LIBRI PER I QUALI È OBBLIGATORIA LA VIDIMAZIONE

La vidimazione iniziale è prevista solo per i libri sociali obbligatori di cui all'articolo 2421, cod. civ., in particolare si tratta del:

- libro dei soci;
- libro delle obbligazioni;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
- ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

Si ricorda che i libri contabili previsti dal codice civile, ovvero libro giornale e libro degli inventari non vanno vidimati, ma numerati in maniera progressiva al momento dell'utilizzo, su di essi deve essere apposta, precedentemente all'utilizzo, una marca da bollo nella misura di 16 euro per ogni 100 pagine. Quanto invece ai registri Iva e registro beni ammortizzabili essi non devono essere vidimati, sono soggetti a numerazione, ma non alla apposizione della marca da bollo.

VERSAMENTO

Il versamento deve essere effettuato con modello F24 utilizzando il codice tributo 7085 nella sezione "Erario" e indicando, quale annualità, il 2018, anno per il quale si versa la tassa.



Solo in sede di costituzione della società tale tassa va versata con bollettino postale.

SANZIONI

L'omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.